

PARTE I. INFORMAZIONI GENERALI

STATUS DELLA NOTIFICA

Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:

una notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE?

un possibile aiuto illegale¹?

In caso affermativo specificare la data di esecuzione dell'aiuto. Compilare il presente modulo e le schede di informazioni complementari pertinenti.

una misura che non costituisce aiuto notificata alla Commissione per ragioni di certezza giuridica?

Indicare per quali ragioni lo Stato membro che procede alla notifica ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Compilare la parte pertinente del presente modulo e fornire tutta la documentazione d'appoggio necessaria.

Una misura non costituisce aiuto di Stato se non soddisfa uno dei criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Fornire una valutazione completa della misura alla luce dei seguenti criteri con particolare attenzione ai criteri che ritenete non siano soddisfatti:

- ✓ Non vi è trasferimento di risorse pubbliche (*ad esempio se ritenete che la misura non sia attribuibile allo Stato o se ritenete che saranno attuati provvedimenti legislativi che non comportano trasferimenti di risorse pubbliche*)
- ✓ Assenza di vantaggi (*Ad esempio se è rispettato il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato*)
- ✓ Assenza di selettività/specificità (*Ad esempio se la misura è applicabile a tutte le imprese, in tutti i settori economici, senza limitazioni territoriali e senza valutazioni discrezionali*)
- ✓ Nessuna distorsione della concorrenza / nessun ostacolo agli scambi intracomunitari (*Ad esempio se l'attività economica non ha carattere economico o se è solamente locale*).

¹ Ai sensi dell'articolo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1) per aiuti illegali si intendono i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

**1. IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ CHE
CONCEDE L'AIUTO**

1.1. Stato membro interessato

ITALIA.....
.....

1.2. Regione/i interessata/e (se del caso)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1.3. Persona di contatto responsabile:

Nome : ROMANO MASE'.....
Indirizzo : VIA ROMAGNOSI N .9 - 38122 TRENTO.....
Telefono : .+39 461 495981.....
Fax : + 39 461 493201.....
E-mail : dip.taaf@provincia.tn.it.....

1.4. Persona di contatto responsabile presso la Rappresentanza permanente

Nome : GENNARO PISCOPO.....
Telefono : + 32 2 2200493.....
Fax :
E-mail : agri@rpue.esteri.it.....

1.5. Se desiderate che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali indicatene il nome e l'indirizzo:

Nome: :
Indirizzo: :
.....
.....

1.6. Indicare il riferimento che desiderate sia riportato nella corrispondenza della Commissione

CONTRIBUTI PER SMALTIMENTO TROTE MORTE

2. IDENTIFICAZIONE DELL'AIUTO

2.1. Titolo dell'aiuto (o nome dell'impresa beneficiaria per gli aiuti individuali):

CONTRIBUTI PER SMALTIMENTO TROTE MORTE

2.2. Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto.

Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari:

	Obiettivo principale (barrare solo <u>una</u> casella)	Obiettivo secondario ¹
✓ Sviluppo regionale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Ricerca e sviluppo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Protezione ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Salvataggio di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Ristrutturazione di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ PMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Occupazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Capitale di rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Servizi di interesse economico generale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Sviluppo settoriale ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Sostegno sociale a singoli consumatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Compensazione di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Rimedio a un grave turbamento dell'economia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Conservazione del patrimonio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Cultura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mirerà in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

² Specificare il settore al punto 4.2.

2.3. Regime - Aiuto individuale³

2.3.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?

sì no

- In caso affermativo, si tratta di un regime che modifica un regime di aiuti esistente?

sì no

- In caso affermativo, sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (CE) n. (...) del (...) ?

sì no

- In caso affermativo utilizzare il modulo di notifica semplificato e completarlo con le informazioni richieste (allegato II).

- In caso negativo continuare con il presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato alla Commissione.

sì no

- In caso affermativo, specificare:

Numero dell'aiuto:

Data di autorizzazione della Commissione (riferimento della lettera della Commissione (SG(...))D/...):.../.../.....

Durata del regime originario:.....

Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché:

2.3.2 La notifica riguarda un aiuto individuale?

sì no

- In caso affermativo, barrare la casella appropriata:

- aiuto basato su un regime che è soggetto a notifica individuale

Riferimento del regime autorizzato:

Titolo :

Numero dell'aiuto :

Lettera di autorizzazione della Commissione :

- aiuto individuale non basato su un regime

³ Ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1) si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

2.3.3. La notifica si riferisce a un aiuto individuale o a un regime di aiuti notificato a norma di un regolamento di esenzione? In caso affermativo, barrare la casella appropriata:

- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁴. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III, 1.
- Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 agli aiuti destinati alla formazione⁵. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III, 2.
- Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione⁶. Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III, 3.
- Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 1 del 3.1.2004).

3. BASE GIURIDICA NAZIONALE

3.1. Elencare le basi giuridiche nazionali indicando le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti di riferimento:

Titolo: ...LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2003, N. 4 ART. 43 BIS
Riferimento (se del caso): DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 230 DEL 16/2/2015

3.2. Indicare il documento o i documenti allegati alla presente notifica:

X Una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (e se possibile un sito web)

⁴ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

⁵ Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20).

⁶ Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3 e GU L 349 del 24.12.2002 pag. 126.

<http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx>

- Una copia delle parti pertinenti del progetto del testo o dei testi della base giuridica (e se possibile un sito web)

<http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/GSearch.asp>

3.3. Se si tratta di un testo definitivo, indicare se esso contiene una clausola che prevede che l'ente che concede l'aiuto possa concederlo solo dopo che la Commissione ha autorizzato l'aiuto (clausola di sospensione)?

sì no

4. BENEFICIARI

4.1. Ubicazione del beneficiario o dei beneficiari

- in una regione non assistita
- in una regione ammissibile come area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE (specificare al livello 3 o inferiore del NUTS)
- in una regione ammissibile come area assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE (specificare al livello 2 o inferiore del NUTS)
- mista: specificare

4.2. Settore/i di attività del beneficiario o dei beneficiari:

- Nessun settore specifico
-A Agricoltura
-B Pesca
-C Estrazione di minerali
-10.1 Carbon fossile
-D Attività manifatturiere
-17 Industrie tessili e dell'abbigliamento
-21 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta
-24 Fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici
-24.7 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
-27.1 Siderurgia¹
-29 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici
-DL Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche
-34.1 Fabbricazione di autoveicoli
- Altro settore manifatturiero, specificare:.....

¹ Allegato B della comunicazione della Commissione "Disciplina multisetoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento", GU C 70, del 19.3.2002, pag. 8.

-E Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua
-F Costruzioni
-52 Commercio al dettaglio
-H Alberghi e ristoranti (turismo)
-I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
 -60 Trasporti terrestri e trasporti mediante condotte
 -60.1 Trasporti ferroviari
 -60.2 Altri trasporti terrestri
 -61.1 Trasporti marittimi e costieri
 -61.2 Trasporti per vie d'acqua interne
 -62 Trasporti aerei
-64 Poste e telecomunicazioni
-J Intermediazione monetaria e finanziaria
-72 Informatica e attività connesse
-92 Attività ricreative, culturali e sportive
- Altro, precisare sulla base della classificazione NACE rev. 1.1²

4.3. Per un aiuto individuale:

Nome del beneficiario :

.....

Tipo di beneficiario :

PMI

Numero di dipendenti :

Fatturato annuo: :

Totale di bilancio annuo :

Indipendenza :

(allegare una dichiarazione sull'onore in linea con la raccomandazione della Commissione sulle PMI³ o fornire documenti giustificativi della rispondenza ai criteri sopra indicati):

.....

grande impresa

impresa in difficoltà⁴

4.4. Per un regime di aiuto:

Tipo di beneficiari:

tutte le imprese (grandi imprese e piccole e medie imprese)

solo grandi imprese

² La NACE Rev. 1.1 è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.

³ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003 pag. 36 e progetto di regolamento della Commissione (CE) n. .../... recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

⁴ Secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 218)

- piccole e medie imprese
 medie imprese
 piccole imprese
 microimprese

i seguenti beneficiari:

numero stimato di beneficiari:

- inferiore a 10
 da 11 a 50
 da 51 a 100
 da 101 a 500
 da 501 a 1000
 superiore a 1000

5. IMPORTO DELL'AIUTO / SPESA ANNUALE

Per un aiuto individuale indicare l'importo totale di ciascuna delle misure in questione:

.....

Per un regime di aiuti indicare l'importo annuale della dotazione prevista e l'importo totale (in moneta nazionale):

€ 250.000,00.....

Per le misure fiscali indicare la stima della diminuzione del gettito annua e totale dovuta alle agevolazioni fiscali per il periodo cui si riferisce la notifica:

.....

Se la dotazione non è adottata annualmente indicare a quale periodo si riferisce:

.....

Se la notifica riguarda modifiche di un regime di aiuti esistente indicare gli effetti finanziari delle modifiche del regime notificate:

.....

6. FORMA DELL'AIUTO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Specificare la forma dell'aiuto messo a disposizione del beneficiario o dei beneficiari (se del caso per ciascuna misura):

- Sovvenzione diretta
 Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia)
 Abbuono di interessi
 Agevolazione fiscale (es. detrazione di imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota, differimento dell'imposta). Specificare:
.....
 Riduzione dei contributi di previdenza sociale
 Offerta di capitale di rischio
 Estinzione del debito

Garanzia (fornire anche informazioni sul prestito o sulle altre operazioni finanziarie coperte dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare)

X Altro. Specificare.... AIUTI EROGATI IN NATURA E VERSATI ALLA FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI CHE PRESTA IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO TROTE MORTE DELLE AZIENDE ACQUICOLE CHE LO RICHIEDANO

Descrivere dettagliatamente per ciascuno strumento di aiuto le norme e le condizioni di applicazione precisandone in particolare l'intensità e il trattamento fiscale e indicando se l'aiuto è concesso automaticamente quando sono soddisfatti alcuni criteri (in caso affermativo indicare i criteri) o se le autorità che concedono l'aiuto dispongono di un margine di discrezionalità.

L'AIUTO E' PREVISTO DALL'ART. 43 BIS DELLA LP 4/2003 E PREVEDE UN AIUTO PARI AL 100% DEI COSTI DI RACCOLTA E DEL 75% DEI COSTI DI DISTRUZIONE E SONO CONCESSI SE SODDISFANO I CRITERI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 230/2015

Precisare il finanziamento dell'aiuto: se l'aiuto non è finanziato dal bilancio generale dello Stato/ della regione /di un altro ente pubblico territoriale specificare come è finanziato:

Prelievi parafiscali o imposte destinate a un beneficiario che non sia lo Stato. Fornire informazioni dettagliate sui prelievi e sui prodotti/sulle attività su cui vengono imposti. Precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi. Allegare una copia della base giuridica per l'imposizione dei prelievi.

Riserve accumulate

Imprese pubbliche

X Altro (specificare):...L'AIUTO E' FINANZIATO DAL BILANCIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.....

7. DURATA

7.1. Per un aiuto individuale:

Indicare la data in cui si darà esecuzione all'aiuto (se l'aiuto sarà concesso in più rate indicare la data di ciascuna rata).....

Specificare la durata della misura per la quale è concesso l'aiuto, se del caso
.....

7.2. Per un regime di aiuti:

Indicare la data a partire dalla quale può essere concesso l'aiuto16/2/2015.

Indicare la data entro la quale può essere concesso l'aiuto ...31/12/2020.....

Se la durata è superiore ai sei anni spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire l'obiettivo o gli obiettivi del regime:
.....

8. CUMULO DI TIPI DIVERSI DI AIUTI:

L'aiuto può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili?

sì no

In caso affermativo descrivere i meccanismi applicati per assicurare il rispetto delle norme relative al cumulo:

9. SEGRETO D'UFFICIO

La presente notifica contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

sì no

In caso affermativo indicare quali parti sono riservate e per quali ragioni:

.....
.....

In caso negativo la Commissione pubblicherà la sua decisione senza ulteriore consultazione dello Stato membro.

10. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

Specificare quali sono i regolamenti, le discipline, le linee direttrici e gli altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato che forniscono una base giuridica esplicita per l'autorizzazione dell'aiuto (se del caso specificandolo per ciascuna misura) e completare la pertinente scheda di informazioni complementari riportata nella parte III.

- Aiuto alle PMI
 - Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell'articolo 6, del regolamento (CE) n. 70/2001
 - Notifica per ragioni di certezza giuridica
 - Aiuti alle PMI nel settore agricolo

- Aiuto alla formazione
 - Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 68/2001
 - Notifica per ragioni di certezza giuridica
- Aiuto all'occupazione
 - Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell'articolo 9, del regolamento (CE) n. 2204/2002
 - Notifica di un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 9, del regolamento (CE) n. 2204/2002
 - Notifica per ragioni di certezza giuridica
- Aiuto regionale
- Aiuto nel quadro della disciplina multisetoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento
- Aiuto alla ricerca e sviluppo
- Aiuto per il salvataggio di imprese in difficoltà
- Aiuto per la ristrutturazione di imprese in difficoltà
- Aiuto per la produzione di audiovisivi
- Aiuto alla protezione ambientale
- Aiuto al capitale di rischio
- Aiuti al settore agricolo
- Aiuti al settore della pesca
- Aiuti al settore dei trasporti

Qualora i regolamenti, discipline, linee guida o altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato non forniscano una base esplicita per l'autorizzazione di un aiuto indicato nel presente modulo, fornire le ragioni dettagliate per le quali l'aiuto potrebbe essere considerato compatibile con il trattato CE facendo riferimento alle disposizioni di deroga del trattato CE applicabili (articolo 86, paragrafo 2, articolo 87, paragrafo 2, lettere a) o b) e l'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) c) o d)) nonché alle altre disposizioni specifiche relative all'agricoltura, ai trasporti, e alla pesca.

L'ARTICOLO 56, COMMA 1 LETTERA B) DEL REG. UE 508/2014 PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI SOSTENERE LO SVILUPPO DI BUONE PRATICHE O CODICI DI CONDOTTA GENERALI SULLE ESIGENZE IN MATERIA DI BIOSICUREZZA O DI SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI IN ACQUACOLTURA, NONCHÉ, ALLA LETTERA A) DI SOSTENERE I COSTI PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE NEL SETTORE DELL'ACQUACOLTURA. IL SERVIZIO ORGANIZZATO DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE TROTE MORTE A FAVORE DI TUTTI GLI ALLEVATORI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE PERMETTE DI TUTELARE L'AMBIENTE E DI ANTICIPARE EVENTUALI PROBLEMATICHE SANITARIE DEGLI ALLEVAMENTI RISPONDENDO COSÌ AGLI OBIETTIVI DEL FEAMP E DELLA POLITICA COMUNITARIA DELLA PESCA.

GLI ORIENTAMENTI PER L'ESAME DEGLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA APPROVATI CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEA (2008/C 84/06) DISPONGONO AL PUNTO 4.2, CHE GLI AIUTI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DI ALTRI ORIENTAMENTI O REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE POSSONO ESSERE DICHIARATI COMPATIBILI SE SODDISFANO I CRITERI E I PRINCIPI FISSATI DAGLI ORIENTAMENTI STESSI E L'ART. 27 DEL REG. (UE) N. 702/2014 AL COMMA 1, LETTERA C) DEFINISCE

GLI AIUTI FINO AL 100% DEI COSTI PER LA RIMOZIONE DEI CAPI MORTI E FINO AL 75% DEI COSTI PER LA DISTRUZIONE COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO, IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA.

LA MISURA SI LIMITA A COPRIRE I COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI PER IL SERVIZIO AGLI ALLEVATORI SENZA DARE ULTERIORI VANTAGGI E PERMETTE LA SALUTE DELL'ITTIOFAUNA SELVATICA PRESENTE NEI CORSI D'ACQUA NATURALI EVITANDO CHE VENGA IN CONTATTO CON MATERIALE POTENZIALMENTE INFETTO, AD ESEMPIO CON LA PREDAZIONE E GLI SPOSTAMENTI DEGLI UCCELLI. INOLTRE L'ALLONTANAMENTO DEI PESCI MORTI DAGLI ALLEVAMENTI E LA LORO DISTRUZIONE CONTRIBUISCE A CONTROLLARE E A LIMITARE LA DIFFUSIONE DI MALATTIE INFETTIVE TRA I PESCI, DETERMINANDO MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA E BENESSERE PER LE TROTE ALLEVATE.

11. ORDINI DI RECUPERO PENDENTI

Relativamente agli aiuti individuali qualcuno dei beneficiari potenziali della misura ha ricevuto un aiuto di Stato per il quale è pendente un ordine di recupero della Commissione?

sì no

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate:.....
.....
.....
.....

12. ALTRE INFORMAZIONI

Indicare altre informazioni che ritenete siano pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione conformemente alle regole in materia di aiuti di Stato.

13. ALLEGATI

Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti web per i documenti in questione.

14. DICHIARAZIONE

Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Data e luogo

Firma:

Nome e funzione del firmatarioDOTT. ROMANO MASE'
DIRIGENTE GENERALE DIPARTIMENTO TERRITORIO AGRICOLTURA
AMBIENTE E FORESTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.....

PARTE II. INFORMAZIONI SINTETICHE DA PUBBLICARSI NELLA GAZZETTA UFFICIALE

Numero dell'aiuto:	(riservato alla Commissione)		
Stato membro:	ITALIA		
Regione:	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
Titolo e obiettivo dei regimi di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale (aiuto basato su un regime soggetto tuttavia a notifica individuale e aiuto non basato su un regime):	CONTRIBUTI PER SMALTIMENTO TROTE MORTE TUTELA IDROAMBIENTALE		
Base giuridica:	LEGGE PROVINCIALE 4/2003		
Spesa annuale prevista o importo totale dell'aiuto individuale concesso: (in moneta nazionale)	Regime di aiuto	Spesa annuale prevista:0,25	... milioni di euro
		Importo totale: 1,25	... milioni di euro
	Aiuto individuale	Importo totale di ciascuna misura:	... milioni di euro
Durata:	31/12/2020		
Intensità d'aiuto massima dell'aiuto individuale o del regime di aiuti:	100%		
Settore economico interessato (o settori):	Tutti i settori:		
	• o Misura limitata a settori specifici indicati nelle "Informazioni generali" (Parte I, punto 4.2)		PESCA
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome:PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		

PARTE III.14

SCHEMA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

La presente scheda di informazioni supplementari deve essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti e degli aiuti individuali contemplati dagli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (gli "orientamenti").

OBIETTIVO DEL REGIME O DELL'AIUTO (*contrassegnare l'apposita casella e inserire le informazioni richieste*)

La presente sezione segue l'ordine dei paragrafi del punto 4 degli orientamenti "Aiuti che possono essere dichiarati compatibili".

- Punto 4.1 degli orientamenti: Aiuti per categorie di misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria**

Osservazioni generali concernenti questo tipo di aiuti

Sono in vigore due regolamenti di esenzione per categoria: il regolamento (CE) n. 736/2008, che si applica al settore della pesca e dell'acquacoltura¹, e il regolamento (CE) n. 800/2008², che è il regolamento generale di esenzione per categoria applicabile a tutti i settori.

In linea di principio, pertanto, tali aiuti non devono essere notificati.

Tuttavia, conformemente al considerando 6) del regolamento n. 736/2008 e al considerando 7) del regolamento n. 800/2008, è opportuno che tali regolamenti lascino impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti di Stato i cui obiettivi corrispondono a quelli contemplati in detti regolamenti.

Inoltre, i seguenti tipi di aiuti non possono beneficiare dell'esenzione prevista dai regolamenti (CE) n. 736/2008 e (CE) n. 800/2008: gli aiuti che superano i massimali stabiliti, indicati all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 736/2008 o all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, o che presentano caratteristiche specifiche, in particolare gli aiuti destinati a imprese diverse dalle PMI, gli aiuti concessi a imprese in difficoltà, gli aiuti non trasparenti e gli aiuti a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune.

¹ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16.

² GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

Caratteristiche degli aiuti notificati:

- aiuti dello stesso tipo di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 736/2008
- aiuti dello stesso tipo di quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 800/2008
- aiuti che superano il massimale stabilito
- aiuti destinati a imprese diverse dalle PMI
- aiuti non trasparenti
- aiuti a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente
- altre caratteristiche: specificare.

Compatibilità con il mercato comune

Lo Stato membro è invitato a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi per cui l'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune.

X Punto 4.2 degli orientamenti: Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali

Lo Stato membro è invitato a indicare il riferimento agli orientamenti pertinenti considerati applicabili alla misura di aiuto interessata nonché a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi per cui l'aiuto è considerato compatibile con tali orientamenti.

GLI ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI 2014-2020", PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA DEL 1 LUGLIO 2014 PREVEDONO AL PUNTO 1.2.1.4 GLI AIUTI PER I CAPI MORTI.

TALI AIUTI SONO CONTEMPLATI ANCHE NEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 25 GIUGNO 2014, CHE DICHIARA COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO, IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (CE) N. 1857/2006".

L'ART. 27, COMMA 1, LETTERA C) DEL REG. (UE) N. 702/2014 PREVEDE CHE GLI AIUTI AL FINO AL 100% DEI COSTI PER LA RIMOZIONE DEI CAPI MORTI E FINO AL 75% DEI COSTI PER LA DISTRUZIONE SONO COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO, IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA.

COME PREVISTO DAGLI ORIENTAMENTI PER IL SETTORE DELLA PESCA, L'AIUTO DEVE ESSERE COMPATIBILE CON LE CONDIZIONI PREVISTE AL PUNTO 3 DEGLI ORIENTAMENTI E A TAL FINE SI EVIDENZIA CHE IL REG. UE 508/2014 DEL 15 MAGGIO 2014 RELATIVO AL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA CONTRIBUISCE A PROMUOVERE LA PESCA E L'ACQUACOLTURA COMPETITIVA, SOSTENIBILE SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE E LO SVILUPPO TERRITORIALE EQUILIBRATO. L'ARTICOLO 56, COMMA 1 LETTERA B) DEL REG. UE 508/2014 PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI SOSTENERE LO SVILUPPO DI BUONE PRATICHE O CODICI DI CONDOTTA GENERALI SULLE ESIGENZE IN MATERIA DI BIOSICUREZZA O DI SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI IN ACQUACOLTURA, NONCHÉ, ALLA LETTERA A) DI SOSTENERE I COSTI PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE NEL SETTORE DELL'ACQUACOLTURA.

Lo Stato membro è inoltre invitato a compilare le altre schede di informazioni sintetiche pertinenti figuranti nell'allegato del presente regolamento:

- aiuti alla formazione – scheda della parte III.2,
- aiuti all'occupazione – scheda della parte III.3,
- aiuti alla ricerca e allo sviluppo – scheda della parte III.6.A o III.6.B, a seconda del caso,
- aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà – scheda della parte III.7 o III.8, a seconda del caso,
- aiuti a favore dell'ambiente – scheda della parte III.10.

Punto 4.3 degli orientamenti: Aiuti per gli investimenti a bordo dei pescherecci

Lo Stato membro è invitato a fornire le informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca³.

È inoltre invitato a spiegare il motivo per cui tali aiuti non sono compresi nel programma operativo cofinanziato dal Fondo.

Punto 4.4 degli orientamenti: Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

Lo Stato membro è invitato a fornire le seguenti informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti:

- informazioni circostanziate sull'esistenza di una calamità naturale o di un evento eccezionale, comprese relazioni tecniche e/o scientifiche,
- prova di un nesso causale fra l'evento e i danni,
- metodo di calcolo dei danni,
- altri mezzi di giustificazione.

Punto 4.5 degli orientamenti: Sgravi fiscali e oneri salariali riguardanti i pescherecci della Comunità operanti fuori dalle acque comunitarie

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni stabilite al punto 4.5 degli orientamenti.

Tali informazioni devono in particolare indicare in modo dettagliato il rischio di cancellazione dal registro della flotta peschereccia delle navi interessate dal regime.

Punto 4.6 degli orientamenti: Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali

Lo Stato membro è invitato:

- a indicare come saranno utilizzati i fondi acquisiti mediante i tributi parafiscali e
- a dimostrare come e su quale base il loro utilizzo è compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato.

Esso deve inoltre mostrare in che modo sarà garantito che il regime vada a beneficio sia dei prodotti nazionali che dei prodotti importati.

³ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

Punto 4.7 degli orientamenti: Aiuti alla commercializzazione di prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al presente punto e con le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione⁴.

Punto 4.8 degli orientamenti: Aiuti riguardanti la flotta di pesca nelle regioni ultraperiferiche

Lo Stato membro è invitato a fornire informazioni atte a dimostrare la compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al presente punto e con le pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità⁵, e del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca⁶.

Punto 4.9 degli orientamenti: Aiuti destinati ad altre misure

Lo Stato membro è invitato a descrivere con la massima precisione il tipo di aiuto e i suoi obiettivi.

Esso è inoltre invitato a esporre in modo circostanziato e ragionato i motivi della compatibilità degli aiuti con le condizioni di cui al punto 3 degli orientamenti e a dimostrare come essi perseguano gli obiettivi della politica comune della pesca.

IL SERVIZIO ORGANIZZATO DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE TROTE MORTE A FAVORE DI TUTTI GLI ALLEVATORI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE PERMETTE DI TUTELARE L'AMBIENTE E DI ANTICIPARE EVENTUALI PROBLEMATICHE SANITARIE DEGLI ALLEVAMENTI RISPONDENDO COSÌ AGLI OBIETTIVI DEL FEAMP E DELLA POLITICA COMUNITARIA DELLA PESCA, IN PARTICOLARE L'ALLONTANAMENTO DEI PESCI MORTI DAGLI ALLEVAMENTI E LA LORO DISTRUZIONE CONTRIBUISCE A CONTROLLARE E A LIMITARE LA DIFFUSIONE DI MALATTIE INFETTIVE TRA I PESCI, DETERMINA MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA E BENESSERE PER LE TROTE ALLEVATE, IN QUANTO GARANTISCE L'ELIMINAZIONE DI MATERIALE POTENZIALMENTE INFETTIVO, E TUTELA ANCHE LA SALUTE DELL'ITTIOFAUNA SELVATICA PRESENTE NEI CORSI D'ACQUA NATURALI EVITANDO CHE VENGA IN CONTATTO CON MATERIALE POTENZIALMENTE INFETTO, AD ESEMPIO CON LA PREDAZIONE E GLI SPOSTAMENTI DEGLI UCCELLI ITTIOFAGI;

INOLTRE È CONFORME AGLI OBIETTIVI DELLA CONCORRENZA IN QUANTO LA MISURA SI LIMITA A COPRIRE I COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI PER IL SERVIZIO AGLI ALLEVATORI SENZA DARE ULTERIORI VANTAGGI.

PRINCIPI GENERALI

⁴ GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1.

⁵ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

⁶ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che non saranno concessi aiuti per attività già intraprese dal beneficiario o per attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.

NON SONO CONCESSI AIUTI PER ATTIVITA' GIA' INTRAPRESE DAL BENEFICIARIO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Esso è invitato a dichiarare che non saranno concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.

NON SARANNO CONCESSI AIUTI NEI CASI DI INOTTEMPERANZA AL DIRITTO COMUNITARIO E, IN PARTICOLARE, ALLE NORME DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA.

In tal senso lo Stato membro è invitato a dichiarare che la misura di aiuto impone esplicitamente ai beneficiari l'obbligo di ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo di sovvenzione e, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, dispone che l'aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

LE AZIENDE, BENEFICIARIE FINALI DELL'AIUTO, HANNO L'OBBLIGO DI OTTEMPERARE ALLE NORME DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA DURANTE IL PERIODO DI SOVVENZIONE, IN CASO DI INOSSERVANZA L'AIUTO DOVRÀ ESSERE RIMBORSATO IN PROPORZIONE ALLA GRAVITÀ DELL'INFRAZIONE.

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che gli aiuti sono limitati a un massimo di dieci anni o, in caso contrario, si impegna a rinotificare gli aiuti almeno due mesi prima del decimo anniversario della loro entrata in vigore.

L'AIUTO E' LIMITATO A 5 ANNI

ALTRI REQUISITI

Lo Stato membro è invitato a fornire un elenco di tutti i documenti giustificativi presentati con la notifica nonché una sintesi di tali documenti (ad es., dati socioeconomici relativi alle regioni beneficiarie, giustificazione scientifica ed economica).

Lo Stato membro è invitato a dichiarare che gli aiuti di cui trattasi non sono cumulati con altri aiuti per le stesse spese ammissibili o per la stessa compensazione.

GLI AIUTI NON SONO CUMULABILI CON ALTRI AIUTI DI STATO NÉ CON ALTRE MISURE DI SOSTEGNO COMUNITARIO IN RELAZIONE AGLI STESSI COSTI AMMISSIBILI

In caso di cumulo, lo Stato membro è invitato a indicare i riferimenti dell'aiuto (regime di aiuti o aiuto individuale) con cui si produce cumulo e a dimostrare che l'insieme degli aiuti concessi rimane compatibile con le norme applicabili. A tal fine lo Stato membro tiene conto di tutti i tipi di aiuti di Stato, compresi gli aiuti *de minimis*.